

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 28 febbraio 2022)

Relatore di maggioranza: RENZO MARINELLI

Relatore di minoranza: ANDREA BIANCANI

sulla proposta di legge n. 74

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Menghi, Cancellieri, Antonini,
Serfilippi, Marinangeli, Biondi, Bilò

presentata in data 22 settembre 2021

TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE INFIORATE ARTISTICHE
QUALE ESPRESSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
DELLA REGIONE MARCHE

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n.167 e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n.133, riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio.

2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse.

Art. 2
(Calendario regionale)

1. La Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse.

2. I soggetti interessati comunicano alla Giunta regionale le informazioni di cui al comma 1.

3. Il calendario di cui al comma 1 è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.

Art. 3
(Interventi)

1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1 la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno dieci anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.

2. La Regione promuove e sostiene, altresì, i seguenti interventi:

a) iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Calendario regionale)

Identico

Art. 3
(Interventi)

Identico

b) studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche.

Art. 4
(Compiti della Giunta)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 dell'articolo 3 e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 3.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, previo parere della competente Commissione assembleare, i criteri e le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 50.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale ed equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 per euro 50.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 4
(Compiti della Giunta)

Identico

Art. 4 bis
(Infiorate artistiche nell'ambito delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Per le manifestazioni di rievocazione storica nell'ambito delle quali sono realizzate infiorate artistiche il termine di trenta anni previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) è ridotto a dieci anni.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

Soppresso

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

Identico